



Sentenza n. 248 del 2020

Presidente: Mario Rosario Morelli - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 4 novembre 2020, deposito del 25 novembre 2020
comunicato stampa del 25 novembre 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. 183 e 225 del 2019 e n. 5 del 2020

parole chiave:

REATI E PENE – LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME –
REGIME DI PROCEDIBILITÀ – QUERELA DI PARTE – DISCREZIONALITÀ
DEL LEGISLATORE

disposizioni impugnate:

- Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36;
- art. 590-*bis* del Codice penale

disposizioni parametro:

- artt. 3, 24, 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, della Costituzione

dispositivo:

inammissibilità; manifesta infondatezza; non fondatezza

Dopo la sentenza n. 223 del 2019, la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi della legittimità del d.lgs. n. 36 del 2018, stavolta **nella parte in cui non ha ricompreso, tra i reati perseguibili a querela di parte, il delitto di lesioni stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590-*bis*, primo comma, c.p.** Con l'approvazione del citato decreto legislativo, il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), laddove – tra le altre cose – richiedeva di aumentare le ipotesi di reati procedibili a querela; un intervento previsto con il fine di limitare la celebrazione di processi rispetto ai quali le stesse persone offese dal reato non hanno più interesse.

Tuttavia, secondo i giudici rimettenti, la mancata inclusione del delitto di cui all'art. 590-*bis*, primo comma, c.p. nel novero delle ipotesi che sono passate dalla procedibilità d'ufficio a quella a querela sarebbe costituzionalmente illegittima, ponendosi in contrasto con una serie di parametri costituzionali: l'art. 24 Cost., dal momento che l'attuale situazione consentirebbe di investire il Tribunale di casi che presentano un minimo grado di pericolosità sociale, contrariamente a quanto vorrebbero ragioni di opportunità e realtà

processuale; l'art. 25 Cost., poiché il d.lgs. n. 36 del 2018 si sarebbe discostato dalle chiare scelte di politica criminale del Parlamento, così violando la riserva di legge in materia penale; l'art. 76 Cost., avendo il legislatore delegato agito in violazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega n. 103 del 2017; l'art. 77 Cost., per aver il Governo oltrepassato il chiaro limite dettato dal Parlamento. Viene lamentata altresì la violazione dell'art. 3 Cost.: sia perché l'esclusione dell'art. 590-*bis*, primo comma, c.p. dalle ipotesi procedibili a querela sarebbe irragionevolmente in contrasto con la *ratio* complessiva della delega; sia per la disparità di trattamento tra il delitto di lesioni stradali gravi o gravissime e quello di lesioni personali gravi o gravissime commesse nell'esercizio della professione sanitaria, che, invece, è procedibile a querela; sia, infine, perché si ritiene intrinsecamente irragionevole la previsione indiscriminata della procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime, nonostante lo stesso art. 590-*bis* c.p. preveda, al suo interno, ipotesi connotate da un maggiore grado di disvalore, come nel caso della sussistenza dell'aggravante relativa alla guida in stato di ebbrezza alcolica o a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La Corte, dopo aver riunito i giudizi, dichiara anzitutto l'inammissibilità della censura formulata in riferimento all'art. 24 Cost., per insufficiente motivazione sulla sua non manifesta infondatezza.

In secondo luogo, vengono dichiarate manifestamente infondate le censure sollevate in riferimento all'art. 76 Cost. A tal riguardo, la Corte evidenzia che la scelta del legislatore delegato di non ricomprendere le ipotesi di cui all'art. 590-*bis*, primo comma, c.p. tra quelle procedibili a querela, sotto il profilo della sua compatibilità con l'art. 76 Cost., **è stata già scrutinata dalla Corte stessa con la sentenza n. 223 del 2019, «ove si è ritenuto che il Governo non abbia travalicato i fisiologici margini di discrezionalità impliciti in qualsiasi legge delega**, adottando una interpretazione non implausibile – e non distonica rispetto alla *ratio* di tutela sottesa alle indicazioni del legislatore delegante – del criterio dettato dall'art. 1, comma 16, lettera a), numero 1, della legge n. 103 del 2017».

Per le medesime ragioni, vengono dichiarate manifestamente infondate le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 (sotto il profilo del contrasto con la *ratio* complessiva della legge delega), 25, secondo comma, e 77 Cost. La Corte, infatti, ritiene che tali censure siano ancillari rispetto a quella relativa alla violazione dell'art. 76 Cost., che – come si è visto – è stata già ritenuta non fondata nella sentenza n. 223 del 2019.

La Corte, infine, si sofferma sulle ulteriori censure formulate con riferimento all'art. 3 Cost. A tal riguardo, essa evidenzia il diverso disvalore che, sul piano della condotta e del grado della colpa, effettivamente caratterizza le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 590-*bis* c.p. rispetto a quelle previste dai commi successivi, che, in alcuni casi, sono caratterizzate dalla consapevole o addirittura temeraria assunzione di rischi irragionevoli (come nel caso di chi si ponga alla guida in stato di ebbrezza o avendo assunto sostanza stupefacenti). Tuttavia, la Corte chiarisce che **le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate «soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza [...] e che tale standard vige – più in particolare – anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati»**. Limiti che, nel caso di specie, la Corte ritiene non siano stati valicati, dal momento che la scelta del legislatore di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime rientra nell'intento di inasprire il trattamento sanzionatorio per questa tipologia di reati, ritenuti complessivamente di particolare allarme sociale.

La Corte giunge alle medesime conclusioni anche rispetto all'ulteriore profilo rispetto a cui si lamenta una violazione dell'art. 3 Cost., vale a dire quello secondo cui vi sarebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto al regime di procedibilità previsto per le lesioni provocate nell'ambito dell'attività sanitaria, dal momento che, in questo caso, la procedibilità a querela si giustifica con l'intento di delimitare l'ambito della responsabilità degli operatori sanitari, perseguendo un intento ritenuto più funzionale agli scopi di tutela della salute.

Per tali ragioni, la Corte conclude dichiarando la non fondatezza delle ulteriori questioni sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., invitando però il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, a individuare le «soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici segnalati dalle ordinanze di rimessione, i quali – pur non assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata – suggeriscono, tuttavia, una complessiva rimeditazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-bis cod. pen.».

Andrea Giubilei